11 Sole **24 ORB**

Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini Tiratura: 62284 Diffusione: 120071 Lettori: 795000 (DS0006901)



Ccnl commercio, contratti a tempo per saldi e feste e nuove aperture

Contrattazione collettiva

Individuate le causali che consentono di superare la durata di 12 mesi

Giampiero Falasca

L'articolo 71-bis dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo del settore commercio dà attuazione alle norme approvate lo scorso anno (Dl 48/2023) in materia di lavoro a termine e definisce quali sono le causali che consentono la proroga o il rinnovo, dopo la durata di 12 mesi, dei rapporti a termine.

Si tratta di "casi" (non solo esigenze aziendali, ma anche situazioni esterne all'impresa) che ciascun datore di lavoro dovrà «dettagliare specificatamente» nel contratto: un'indicazione corretta, che dimostra la consapevolezza circa il giusto percorso da utilizzare per evitare problemi di tenuta legale dei rapporti. Applicando i criteri elaborati in passato dalla giurisprudenza, i datori dovranno, in particolare, specificare di volta in volta i motivi per cui ricorrono alla singola fattispecie prevista dal Ccnl; non è possibile prevede l'intensità della descrizione che sarà richiesta in caso di contenzioso, ma sarebbe opportuno evitare la semplice ripetizione delle clausole collettive.

L'elenco dei casi che consentono la proroga e il rinnovo oltre i 12 mesi è costruito intorno alle esigenze del settore. Un gruppo di casi riguarda i periodi di lavoro. Si va dai lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, a quelli assunti nei periodi di fiere, senza dimenticare le festività natalizie (tra il 15 novembre e il 15 gennaio) e le festività pasquali.

Un altro gruppo di casi è, invece, legato alla tipologia di attività che deve essere svolta. C'è la causale della «riduzione impatto ambientale», che interessa lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi o produttivi di questo tipo, e quella del «terziario avanzato», che riguarda gli assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovati-

vi, anche digitali. Nello stesso gruppo rientra la causale della «digitalizzazione», relativa a lavoratori con specifiche professionalità assunti per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale.

Ci sono, infine, i casi legati a particolari andamenti del ciclo produttivo: l'ipotesi delle «nuove aperture», che copre i lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva o operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi, e quella di «incremento temporaneo», che include lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi.

L'approvazione delle nuove regole è un banco di prova importante per la recente riforma: le aziende dovranno scrivere bene le causali, seguendo le indicazioni offerte dallo stesso Ccnl in tema di necessaria specificità.

La firma del rinnovo determina anche un altro effetto: dalla data di efficacia del contratto, viene meno la possibilità di definire le causali a livello individuale, riconosciuta in via transitoria solo in mancanza di normativa collettiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contrattazione di secondo livello

Stabilizzazioni ed eventi

Oltre alle causali espressamente individuate, il rinvio alla contrattazione di secondo livello, contenuto nel Ccnl, consente di individuare ulteriori casi (come prevede il Dl 48/2023), oltre che di discutere eventuali percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati. La contrattazione di secondo livello potrà inoltre individuare manifestazioni, fiere ed eventi rilevanti per il contesto territoriale, tali da giustificare assunzioni di lavoratori a tempo

Lavoro stagionale

L'accordo disciplina anche la procedura per identificare le caratteristiche del lavoro stagionale, fattispecie molto delicata in quanto non è soggetta ai limiti previsti dalla normativa ordinaria sul lavoro a termine. A tale proposito, il nuovo articolo 75 stabilisce che la contrattazione territoriale potrà individuare le località a prevalente vocazione turistica - con le connesse attività e relativi periodi – per le quali si potrà utilizzare il lavoro stagionale

